

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE	PAG.	PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	20	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
NATTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (136);		20
PAZZAGLIA ed altri: Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro (138);		20, 21, 22, 23, 24, 25, 29
COSTA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (139);		27
FRACANZANI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, sul terrorismo in Italia (200);		22, 25
BALZAMO e LAGORIO: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro (224);		23
		26
		22, 24
		26
		28
		25
		27
		22, 24, 25
		28
		21
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		29

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1979

La seduta comincia alle 18.

BELUSSI ERNESTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, i deputati Felisetti, Fracchia, Tassoni, Magnani Noya Maria, Ligato, Alici, Patria sostituiscono rispettivamente i deputati Balzamo, Conti Pietro, De Mita, Lauricella, Picchioni, Quercioli, Zamberletti.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Natta ed altri: **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (136);** Pazzaglia ed altri: **Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro (138);** Costa ed altri: **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche (139);** Fracanzani ed altri: **Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, sul terrorismo in Italia (200);** Balzamo e Lagorio: **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro (224);** Pannella ed altri: **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del deputato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta (402);** Longo Pietro ed altri: **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e sul terrorismo in Italia (464).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle

proposte di legge d'iniziativa dei deputati Natta ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia »; Pazzaglia ed altri: « Inchiesta parlamentare sul sequestro e sulla uccisione dell'onorevole Aldo Moro »; Costa ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda di Aldo Moro e sulle centrali terroristiche »; Fracanzani ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro, sul terrorismo in Italia »; Balzamo e Lagorio: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l'uccisione dell'onorevole Aldo Moro »; Pannella ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e sulla uccisione del deputato Aldo Moro e degli uomini della sua scorta »; Longo Pietro ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sequestro e l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e sul terrorismo in Italia ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta la Commissione ha in un primo momento accantonato l'articolo 4 e approvato tutti gli altri articoli; successivamente ha ripreso l'esame dell'articolo accantonato, approvando in via di principio il seguente emendamento:

Sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 4 con i seguenti:

« Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione.

Qualora venga eccetto il segreto d'ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabile ai fini dell'inchiesta la deposizione

del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario ».

Tale emendamento è stato sottoposto, in base all'articolo 94 del Regolamento, alla I Commissione affari costituzionali, che ha espresso parere favorevole.

Ricordo che l'emendamento in questione prevede che non sia opponibile il segreto di Stato, giacché la legge concerne fatti che sono tutti eversivi dell'ordine costituzionale, salvo che per la materia alla quale si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801. In tale comma si stabilisce che il comitato parlamentare può chiedere informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi e formulare proposte e rilievi. In sostanza, a mio parere in qualità di relatore, con la formula che abbiamo adottato si consente l'opposizione del segreto di Stato limitatamente alle strutture e all'attività dei servizi. A giudizio del relatore, ciò va riferito al funzionamento dei servizi nel loro insieme e non alla singola attività o al singolo atto che possono rientrare nella materia dell'inchiesta, che riguarda fatti tutti eversivi dell'ordine costituzionale. Resta certamente un margine di opponibilità del segreto, qualora dai singoli atti si intendesse risalire al funzionamento dei servizi.

Sembra al relatore che non sia possibile prevedere con una formula giuridica tutta la casistica dei problemi che si potranno porre alla Commissione d'inchiesta e che in parte dovranno essere risolti attraverso il confronto e la valutazione di carattere politico.

ZOLLA. Il Presidente ha letto l'emendamento: io lascerei che le interpretazioni della legge vengano formulate successivamente all'approvazione.

PRESIDENTE. Ho ritenuto opportuno fornire una certa interpretazione, sulla quale ho meditato, nella mia qualità di relatore. Ho ritenuto necessario farlo al-

l'inizio di una discussione nella quale l'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 4 deve essere posto in votazione non più in linea di principio, ma in via definitiva. Dopo tale votazione, si passerà alle dichiarazioni di voto, quindi all'approvazione o meno del provvedimento.

ZOLLA. Come il Presidente ricorda, il gruppo democratico cristiano era favorevole, in una prima nostra manifestazione di volontà, ad un riferimento alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, senza particolari aggiunte, ritenendo per altro implicito che l'intera materia sulla quale sarà chiamata ad indagare la Commissione d'inchiesta riguarda atti che hanno cercato evidentemente di scardinare l'ordine costituzionale. Su questo non vi erano e non vi sono dubbi. Si è voluto ribadire esplicitamente questo concetto nel provvedimento che stiamo per approvare, con un richiamo all'articolo 12 della legge n. 801, quando viene stabilito che per fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato. Su questo siamo perfettamente d'accordo, perché il segreto di Stato, che ha una sua *ratio* e che viene coperto dalla responsabilità politica, non può essere opposto per fatti che vanno contro lo Stato e contro l'integrità di esso. Abbiamo voluto comunque salvaguardare la materia disciplinata dal terzo comma dell'articolo 11 della legge n. 801, laddove si stabilisce un limite invalicabile, nel senso che la Commissione d'inchiesta non deve diventare un pretesto per scardinare determinati principi che porrebbero in dubbio l'esistenza stessa del segreto di Stato. A quel punto sarebbe più corretto discutere se abolire o meno il segreto di Stato.

Questi erano i termini della discussione e del confronto dal quale è scaturito l'emendamento. Non credo quindi che possiamo *a priori* tentare un'interpretazione autentica di un provvedimento di legge che stiamo per approvare, altrimenti instaureremmo una prassi legislativa veramente strana.

Sono del parere che è opportuno approvare il testo dell'emendamento, così come è stato accolto in via di principio dalla Commissione: se dovessero sorgere dei problemi interpretativi, si potrà far riferimento ai lavori relativi all'*iter* delle proposte di legge. D'altra parte, la Commissione d'inchiesta avrà un suo potere di interpretazione. Infine, ci sono gli altri organi previsti a questo scopo dalla nostra Assemblea e dal nostro Regolamento. Non si può a mio avviso mettere, come suol dirsi, il carro davanti ai buoi, dando una interpretazione che può essere totalmente soggettiva e che può veramente stravolgere l'essenza e il contenuto dell'emendamento presentato dai colleghi Fracchia ed altri.

PRESIDENTE. Io non ho tentato alcuna interpretazione, ma ho corrisposto semplicemente al mio dovere di relatore. Nel momento in cui dobbiamo mettere in votazione, non più in linea di principio ma definitivamente, l'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma dell'articolo 4, ho ritenuto di dover esprimere un mio parere, che rappresenta un criterio interpretativo anche alla luce dei precedenti e in particolare dei lavori preparatori relativi all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, terzo comma.

Comunico alla Commissione che l'onorevole Roccella ha presentato il seguente subemendamento sostitutivo del primo comma dell'emendamento Fracchia ed altri:

« Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 ».

Faccio presente alla Commissione che il subemendamento potrà essere posto in votazione in via di principio e qualora fosse accolto, dovremo nuovamente chiedere il parere alla Commissione affari costituzionali. Se invece il subemendamento non sarà accolto, potremo passare alla votazione definitiva dell'articolo 4, e quindi a quella a scrutinio segreto dell'intero progetto di legge.

FRANCHI. Non possiamo votare a favore del subemendamento Roccella che, non discostandosi molto dal testo del precedente articolo, fa salva una grossa fetta di opponibilità del segreto di Stato. Non possiamo perché, leggendo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 1, risulta chiaro che la Commissione dovrà occuparsi in modo particolare delle responsabilità dell'allora ministro dell'interno, quindi tutto ciò è un controsenso. Ci troviamo con una legge che fa salva l'opponibilità del segreto di Stato, e con un ministro, che è il principale inquisito, che sta per diventare Presidente del Consiglio. Noi ci rifiutiamo di sottostare ad una tale limitatezza.

ROCCELLA. Noi rischiamo di votare un testo ambiguo che si riferisce ad un comma, il terzo dell'articolo 11 della legge 801, assolutamente inadeguato ad inquadrare la materia dell'indagine, parlando esso di una relazione del Presidente del Consiglio e delle facoltà della Commissione di chiedere al Presidente stesso delucidazioni in ordine ad alcune materie. Ora siamo tutti d'accordo sul fatto che la competenza attribuita alla Commissione è la stessa dell'autorità giudiziaria, però dobbiamo varare un testo che non dia adito a dubbi o ad ombre di nessun genere, ed a tal fine il secondo comma dell'articolo 12 è l'unico cui si possa far riferimento.

Se siamo tutti d'accordo nell'attenerci ai limiti di competenza, per quanto riguarda la Commissione d'inchiesta, stabiliti dalla legge n. 801, dobbiamo anche andare dritti al nocciolo della questione, chiedendoci se il segreto di Stato sia o no opponibile quando si tratta di fatti eversivi, e poiché l'unico comma che si occupa di tale problema è il secondo dell'articolo 12, è ad esso che dobbiamo far riferimento. Questa è l'unica via da seguire se vogliamo rispettare il dettato della legge n. 801, che d'altra parte è chiarissimo e non lascia margine alcuno all'ambiguità.

BIONDI. Vorrei partire da alcune premesse che mi sembrano indispensabili.

Poiché non ho potuto partecipare alla seduta di giovedì scorso essendo ammalato, chiedo fin d'ora scusa a coloro che vi hanno preso parte se per caso dovessi dire delle cose spiacevoli.

In relazione al fatto di dirimere o di eliminare un equivoco circa la possibilità dell'opposizione del segreto, credo che dobbiamo porci il seguente problema. Se vogliamo dar vita ad uno *ius singulare* che modifichi la legge generale, perché lo *ius singulare* va *contra tenorem rationis* (oltre la ragione che ha determinato la norma generale) e stabilisce o un ampliamento o una riduzione, dobbiamo avere le idee chiare su questo aspetto: si tratta di ampliare o di ridurre?

Tenuto conto che nella sostanza il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta e l'insieme degli avvenimenti che li hanno preceduti e succeduti rientrano in una sindrome eversiva (vi saranno anche altri episodi che non rientrano nella voce « eversione », che non sono cioè finalisticamente collegati all'eversione), se non si vuole né ridurre né ampliare, ma affidare alla Commissione gli stessi poteri che ha l'autorità giudiziaria in questo campo, affinché il segreto non possa essere opposto a copertura di fatti eversivi credo che dobbiamo specificare che la Commissione agisce con i poteri dell'autorità giudiziaria nell'ambito della legge n. 801. Certo, qualcuno potrà affermare che non si tratta di un fatto eversivo: in questo caso vi sarà una responsabilità politica...

ROCCELLA. Questo riguarda la legge n. 801.

BIONDI. ...dalla quale la Commissione potrà trarre considerazioni e valutazioni.

Non sono d'accordo con l'onorevole Franchi quando si riferisce al Presidente del Consiglio. L'inchiesta stabilisce per il Parlamento un obbligo di valutazione del caso, in cui vi saranno responsabilità anche ad alto livello, e non deve partire da una premessa a carattere aprioristico, ma da un fatto tragico nella realtà del nostro paese.

Si è proposto di stabilire questi limiti in termini di chiarezza. Al riguardo, il subemendamento Roccella non crea alcun equivoco, anche se esso sarebbe involontario, ma fare una specificazione significa ridurre la possibilità di una valutazione completa nell'ambito e nei limiti in cui ci muoviamo.

Ho assistito all'interessante dibattito svoltosi presso la I Commissione affari costituzionali, però il problema affrontato in quella sede è stato più estetico che sostanziale. Dobbiamo invece arrivare alla sostanza se vogliamo che la Commissione abbia gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria; e dobbiamo stabilire che l'articolo 12, ultima parte, della legge n. 801 sia applicabile nella sua interezza. Aggiungere qualche cosa significa — a mio avviso — modificare la norma in senso migliorativo o peggiorativo, ma non chiarire gli effetti per i quali ci muoviamo. Ritengo di accogliere questo emendamento con riferimento al testo originario dell'articolo 4, che aveva il pregio di precisare meglio l'ambito entro il quale eravamo in grado di operare.

PRESIDENTE. Consento di intervenire sulle modifiche presentate al testo considerate la delicatezza e l'importanza delle decisioni che ci accingiamo a prendere, però non vorrei che si ritornasse sulle discussioni che abbiamo svolto nella precedente riunione.

FELISETTI. In relazione all'interesse che desta il subemendamento Roccella, desidero rilevare che mi sembra più puntuale l'emendamento approvato in via di principio dalla Commissione, e dico subito il perché. Intanto il richiamo al secondo comma dell'articolo 12 comporta il riferimento al testo del secondo comma così com'è, e quest'ultimo è abbastanza diverso dal testo dell'emendamento presentato nella scorsa settimana. Infatti, mentre nell'articolo 4, approvato in linea di principio dalla Commissione, stabiliamo la non operabilità del segreto,...

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1979

ROCCELLA. Ma il comma deroga a tutto il testo dell'articolo.

FELISETTI. ...il richiamo al secondo comma comporta la lettura dello stesso testo che ha un contenuto diverso, perché una cosa è dire che non è opponibile il segreto, altra cosa è dire che non può essere oggetto di segreto il fatto eversivo. L'espressione per cui non può essere oggetto di segreto il fatto eversivo significa rimettere esclusivamente alla discrezionalità del titolare dell'esercizio dell'opposizione del segreto, e cioè al Presidente del Consiglio, il giudizio sulla natura del fatto eversivo; altrimenti perché facciamo riferimento all'oggetto?

ROCCELLA. Non può esserlo.

FELISETTI. Non si dice che non può essere opposto il segreto.

BIONDI. Non è un'opponibilità facoltativa.

FELISETTI. Se viene opposto, si risolve in via negativa la non oggettività del fatto eversivo. Noi diciamo invece che questi sono fatti eversivi, *ergo* non è opponibile il segreto. È quindi più garantistico il testo da noi presentato che non quello con un semplice richiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Roccella al primo comma.

FELISETTI. Dichiaro che il gruppo socialista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in via di principio il subemendamento Roccella.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Fracchia ed altri sostitutivo del secondo e terzo comma, approvato in via di principio nella seduta del 2 agosto.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'intero progetto di legge.

FRANCHI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, nonostante il contenuto dell'articolo 4 non corrisponda ai nostri intendimenti. Il voto favorevole è motivato dal fatto che il nostro gruppo fu tra i primi a richiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul « caso Moro ». Infine, mi auguro che la Commissione si metta al lavoro il più presto possibile.

ROCCELLA. Non si è mai visto un Parlamento che rinunci agli strumenti che gli competono e che autorizzi gli altri al peccato di omissione della verità. Si tratta di un fatto a dir poco esilarante.

L'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è di una chiarezza esemplare perché stabilisce quali possono essere le deroghe senza alcun margine di equivoco.

Ripeto, non si è mai visto un Parlamento che, pur avendo i propri strumenti, rinunci ad essi autorizzando l'omissione alla verità. Se poi l'onorevole Cossiga non opporrà il segreto di Stato, bisognerà dargliene atto, oppure sarà necessario sperare che non opponga il segreto nonostante il regalo che gli abbiamo fatto.

PRESIDENTE. Non mi sembra che con questo provvedimento noi abbiamo autorizzato l'opposizione del segreto di Stato alla materia dell'inchiesta.

ROCCELLA. Stamattina due colleghi della Commissione affari costituzionali hanno affermato che siamo dei « pazzi » ad approvare un articolo con tanto spessore politico, con una deroga — che non ha nessuna ragione di essere — alla non opponibilità del segreto di Stato sancito senza alcun margine di equivoco dalla legge n. 801; e ciò noi facciamo deliberata-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1979

mente attraverso una scelta ben chiara, tanto è vero che si sarebbe potuta usare un'altra dizione.

Ella, signor presidente, nella seduta precedente, con buona volontà e — devo riconoscerlo — amore di concordia, ha ritenuto opportuno precisare la necessità di una interpretazione autentica, perché sarebbe stato inaudito fare altrimenti.

PRESIDENTE. Temo che proprio questa sua considerazione possa dare origine ad equivoci, ed è stato per evitare equivoci di tal genere che mi sono preoccupato del problema dell'interpretazione autentica. Ho voluto fare questa precisazione perché lei ha parlato di « inaudito ».

ROCCELLA. Sta di fatto che non si è seguito il dettato della legge n. 801 che stabilisce la competenza delle Commissioni di inchiesta in caso di fatti eversivi.

Comunque, nel corso del dibattito sulla fiducia al nuovo Governo che inizierà domani, avremo modo di approfondire ed ampliare le nostre considerazioni politiche sulle scelte che hanno portato a queste decisioni: gli equivoci non possono essere tali da far leggere male ciò che è chiarissimo. Oggi qui mi è sufficiente dichiarare il motivo per cui il gruppo radicale si asterrà dal voto su questa proposta di legge; ci asterremo non certo per un motivo di pura ostilità, ma per motivi politici: addebitiamo a questa Commissione il fatto di aver operato una scelta politica ben precisa attraverso un riferimento assolutamente improprio e non idoneo.

BIONDI. Annuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge, anche se testé ho espresso lealmente alcune riserve circa le decisioni adottate dalla Commissione in merito all'articolo 4. Ho inoltre votato a favore dell'emendamento Roccella perché mi sembrava avesse una formulazione più chiara. Devo anche dire che ho ascoltato con molto interesse le valutazioni del collega Felisetti: se ci mettiamo nei panni di chi do-

vrà indagare — e io lo posso fare perché ho avuto l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta sul SIFAR, dove, in condizioni meno gravi dal punto di vista degli effetti ma non certo dal punto di vista della qualità dell'indagine e delle cause, ci siamo posti il problema del segreto di Stato —, ci possiamo rendere conto di quanto tale problema sia difficilmente risolvibile.

Non ho comunque motivo di dubitare che, pur avendo i liberali ed i socialisti opinioni diverse sul problema, la valutazione data tenda a fare di tutta la materia una realtà nella quale l'indagine possa portare alla inopponibilità del segreto. Sotto questo profilo la spiegazione datami mi scioglie dal dubbio.

Credo che sia giusto, se si vuol fare un'inchiesta seria, adottare tutti gli strumenti che l'inchiesta stessa richiede. Sulla base di questa considerazione ribadisco il mio voto favorevole, ritenendomi soddisfatto delle precisazioni avute. In futuro poi si vedrà se avremo lavorato per un presunto « re di Prussia ».

MASTELLA. La valutazione del gruppo della democrazia cristiana è prettamente politica, perché sul piano giuridico la linea di condotta fin qui seguita è stata sempre coerente. Il nostro comportamento fa giustizia nei confronti di tutti coloro che sono stati irraguardosi verso la democrazia cristiana ritenendo che essa volesse occultare chissà quale fatto misterioso, mancando in questo modo di rispetto nei confronti di un uomo, Aldo Moro, che è stato presidente del partito democratico cristiano.

Tutti ricorderanno la vicenda degli *omissis*, per la quale l'onorevole Moro fu ingiustamente accusato di lentezza procedurale — tipica del gruppo democristiano —, nel senso di rendere « infartuate » le istituzioni dello Stato. Questa è stata la preoccupazione della democrazia cristiana. Noi siamo consapevoli di tutto ciò e abbiamo dato un giudizio positivo sottolineando di essere lieti di aver contribuito a stemperare i vari elementi di conflittualità.

LENOCI. Il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge, che ha raccolto l'unanimità dei consensi da parte della Commissione.

Nel corso dell'indagine la Commissione d'inchiesta potrà approfondire tutti gli aspetti contenuti nelle direttive principali della legge. Ed è per questa ragione che ritengo si possa arrivare ad ottenere ulteriori elementi oltre quelli raccolti dalla magistratura e dalla polizia. Anzi, in questa sede prendo atto proprio dei risultati positivi che la stessa magistratura e la stessa polizia hanno ottenuto nella costante ricerca della verità sul caso Moro.

Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 4 della proposta di legge, debbo dire che esso è in linea con il testo della legge n. 801 del 1977. Inoltre, questo emendamento non stravolge le dispute che si sono avute in questi giorni in merito alla interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione. In aggiunta a quanto finora detto, sottolineo che il nostro emendamento stabiliva pregiudizialmente che tutti i fatti oggetto dell'inchiesta dovessero essere considerati eversivi. Ecco perché esso non veniva a modificare il testo presentato, riallacciandosi fedelmente al secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977.

Mi dichiaro dunque soddisfatto per la unità di intenti che ha contraddistinto la azione delle varie forze politiche nella ricerca difficile, tramite appunto l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, della verità sul caso Moro.

FRACCHIA. A nome del gruppo comunista sottolineo la grande importanza dell'atto parlamentare che stiamo compiendo. Mi auguro che anche il Senato si affretti ad approvare questa proposta di legge. Il fatto positivo è che arriviamo al compimento di questo *iter* legislativo con le Camere appena costituite e con un Governo non ancora nella pienezza dei suoi poteri. Da parte delle varie forze politiche è stato fatto uno sforzo notevole per superare certi imbarazzi di tipo regolamentare, dando così il via ad

un atto che ha un grosso significato politico.

Certamente mi rendo conto che la Commissione d'inchiesta dovrà affrontare un lavoro difficile e si troverà ad esaminare un materiale imponente. Il suo primo compito dovrà essere quello di fare il punto generale della situazione cercando di riunire i risultati spezzettati delle varie indagini fatte, tenendo però sempre presente il filo conduttore rappresentato dalle trame eversive nel quale si innesta la tragica uccisione dell'onorevole Moro. Pertanto il compito della Commissione sarà di natura anche politica ed essa avrà a sua disposizione tutti gli strumenti necessari per arrivare alla verità. In sede di parere è stato detto che i poteri di cui dispone questa Commissione non sono gli stessi che ha l'autorità giudiziaria; ma ciò, a mio giudizio, non è vero.

Ovviamente, il segreto d'ufficio non potrà essere accolto quando riguarderà il comportamento della pubblica amministrazione e quei settori previsti dall'articolo 1 della proposta di legge. Così anche il segreto professionale (pur dovendosi garantire il diritto alla difesa) non potrà essere opposto ad un superiore interesse di Stato.

Quanto previsto con questa proposta di legge conferisce alla Commissione d'inchiesta grosse possibilità di operare e per l'immediato e per il futuro. Questo, anche in considerazione del fatto che il segreto di Stato, al di fuori di qualunque preziosismo tecnico, non poteva essere che disciplinato nel modo che sappiamo soprattutto se pensiamo che esso ci evoca subito l'immagine del SIFAR e del SID. Infatti la storia dei servizi segreti è quella che è e a noi non rimane altro che misurarci con questa realtà. Comunque l'obiettivo da raggiungere è la difesa che il Parlamento deve fare dell'integrità dello Stato anche nei confronti di un esecutivo che può essere deviante. Rimane fermo il fatto che la responsabilità dei servizi segreti ricade sull'esecutivo.

Ora, se è vero che l'inchiesta è interamente ricompresa nell'ambito dei fatti

eversivi (tutti i fatti che verranno in discussione — come si dice espressamente nell'inciso — sono tali), è vero anche che vi è la valvola di sicurezza rappresentata dal riferimento al terzo comma dell'articolo 11. Quest'ultimo, giova ricordarlo, riguarda non la struttura e le attività, ma le linee essenziali della struttura e della attività dei servizi segreti (sono queste che vengono in considerazione) e consentirà proprio quel controllo politico per il quale l'esecutivo è responsabile verso il Parlamento. Ed è su questo punto che si dovrà aprire il dibattito, nella salvaguardia del funzionamento dei servizi segreti che la legge n. 801 ha definito, a mio avviso, nel modo migliore.

Sono questi i motivi che ci inducono a pensare che il Parlamento possa ricondurre ad unità politica e di accertamento tecnico-politico un'attività giurisdizionale che, se non si concluderà con una sanzione punitiva, cercherà però — e ci auguriamo che così avvenga — di riportare ad unità questa complessa materia. La trama eversiva, i suoi fiancheggiatori e finanziatori, coloro che l'hanno portata avanti, l'hanno diretta e ne hanno approfittato: ecco il grande dramma di questo paese, di cui finalmente il Parlamento potrà venire a conoscenza attraverso la nomina di una Commissione che, nella certezza dei poteri ad essa conferiti dalla normativa che stiamo per approvare, predisporrà finalmente le condizioni affinché sia fatta luce su questo male profondo che ha imperversato e che tuttora imperversa in Italia.

BENEDIKTER. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, stiamo votando l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro e stiamo vagliando con ciò una grande tragedia che ha scosso e turbato profondamente la coscienza del paese. Dobbiamo cercare di accertare a tutti i costi quali siano stati gli scopi, le cause, le responsabilità, i presunti mandanti e gli esecutori, italiani o stranieri, della strage di via Fani, del rapimento e della uccisione di Aldo Moro.

Certamente tutto questo sarà un compito arduo e difficile. Purtroppo — e lo constatiamo con dolore — l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta avviene con grande ritardo e per questo motivo ha già perduto molto della sua carica mordente.

Vorrei limitarmi, signor presidente, onorevoli colleghi, ad alcune considerazioni di carattere generale. In primo luogo eravamo e siamo convinti che anche una pur minima arrendevolezza davanti ai terroristi assassini avrebbe fortemente colpito ed indebolito questo Stato e le sue fragili basi democratiche. La coerenza deve contare qualcosa anche in politica!

In secondo luogo, la fuga di notizie ed informazioni dai palazzi del potere è incredibile e indecorosa. Il segreto istruttorio e quello di Stato, sul quale abbiamo discusso con tanta fatica, sono diventati così quasi il segreto di Pulcinella.

In terzo luogo, chi si assume oggi la responsabilità della menomazione dei servizi segreti proprio nel momento in cui il paese avrebbe avuto bisogno di una struttura veramente segreta ed efficiente?

La mia parte politica non ha mai ceduto alla tentazione di ideologizzare la violenza, ben sapendo che in un certo clima è assai facile per un delinquente comune passare per un cosiddetto « combattente della libertà ».

L'istituzione della Commissione d'inchiesta, per la quale esprimo il mio voto favorevole, non deve farci però dimenticare che il vero problema di cui dobbiamo discutere in questa sede è quello del terrorismo in generale. La lotta decisiva contro questo pericolo che (più di duemila attentati nello scorso anno) dilaga sempre di più, ci deve impegnare tutti.

MILANI. Il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore di questa proposta di legge che, a conclusione del dibattito svoltosi in questa sede, risulta modificata in senso migliorativo, soprattutto all'articolo 4. A questo proposito erano insorti dei dubbi. Era stato affermato che il caso Moro è un fatto eversivo e che, di con-

sequenza, non era opponibile il segreto di Stato sulla base dell'articolo 12 della legge n. 801; ora, spostare il limite dell'inchiesta ad un intervento sulla struttura dei servizi segreti avrebbe in qualche modo riproposto la possibilità di opporre il segreto di Stato. Io non credo che l'ambito di attività dell'istituenda Commissione debba essere individuato nel funzionamento e nella struttura dei servizi segreti. Quando, nel 1964, si volle effettuare una operazione di questo tipo, si decise di espletare un'inchiesta *ad hoc* e fu quindi approvato un provvedimento in questa direzione. L'inchiesta sul caso Moro è diversa: non sono in discussione i servizi segreti. Credo che — almeno questa è la interpretazione che ha dato il presidente nell'illustrare il parere della I Commissione affari costituzionali — non si debba frapporre alcun ostacolo a che i servizi segreti siano chiamati a deporre per fatti attinenti al caso Moro (almeno, a mio giudizio, questo è il senso dell'articolo 4).

Annuncio quindi il voto favorevole del mio gruppo su questa proposta di legge, nella certezza che tale sia l'interpretazione che verrà data a quell'articolo; auspico inoltre che si arrivi rapidamente alla conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento presso il Senato, per dare lo avvio ad un'inchiesta di così grande valore e significato per la vita del paese.

TRIPODI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, pur avendo votato contro l'articolo 4, si esprimerà a favore della proposta di legge nel suo complesso. Vorrei però sottolineare che esiste un problema di buona fede, di correttezza, di buona volontà nel voler veramente difendere lo Stato da quest'eversione terroristica, prendendo lo spunto dal caso più clamoroso che ha commosso la opinione pubblica interna ed internazionale. È prevalsa un'interpretazione dell'articolo 4 che noi non condividiamo perché avremmo voluto che essa fosse la più estensiva possibile, affinché non fosse consentito a nessuno di nascondersi dietro delle eccezioni.

Il segreto di Stato, il segreto d'ufficio cade, il segreto professionale cade: bellissime disposizioni, queste, purché però vi sia la buona fede per tradurle in realtà, altrimenti avremo contro di noi, in questa Commissione di inchiesta, due fattori assolutamente negativi. Il primo è il fattore tempo: il tempo che sinora si è perduto non soltanto ha fatto perdere mordente alla Commissione, ma ha anche influito negativamente sulla raccolta degli elementi probatori che la Commissione di inchiesta si sarebbe potuta assicurare con una più tempestiva azione. Il secondo elemento contro di noi è la possibilità che non ci sia veramente la buona fede in chi deve consentire alla Commissione di arricchirsi con le risultanze probatorie di cui andrà in cerca, in modo da far piena luce sui fatti.

Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha insistito tanto per dare la maggiore estensione possibile alla interpretazione delle norme costitutive della Commissione parlamentare di inchiesta.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il rappresentante del Governo.

LETTIERI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per ragioni di chiarezza e coerenza non posso non partire, in questa breve dichiarazione, dalle osservazioni che già ho avuto modo di svolgere nel corso del dibattito che ha avuto luogo in questa Commissione. Le voglio ricordare solo emblematicamente, per dare di esse una legittimazione.

Come i colleghi ricorderanno, ho fatto presente la necessità che l'attenzione si soffermasse sull'articolo 82 della Costituzione. Mi sono riferito alla intervenuta modifica della legge n. 801 (richiamo i fatti senza entrare nel merito); ho fatto presente la necessità che sia ben chiara la distinzione di poteri tra esecutivo e legislativo ed ho fatto anche riferimento alla opportunità che di fronte a problemi di questa ampiezza vi fosse potestà piena dell'esecutivo per poter manifestare le pro-

prie valutazioni. Ripeto tutto ciò in questa circostanza perché non vorrei che quello che voleva essere un contributo doveroso del Governo venisse interpretato come un atteggiamento elusivo, tendente a creare lungaggini.

Non voglio soffermarmi sul problema del segreto di Stato, sulla interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 12, perché questo ci porterebbe lontano; mi preme solo dire, per la responsabilità propria dell'esecutivo, che ove dovesse ancora persistere la convinzione che si voglia guadagnare tempo, o si vogliano comunque coprire delle responsabilità, ciò non corrisponderebbe a verità.

Come ha ben detto l'onorevole Mastella, non sarebbe generoso — e si potrebbero usare anche altri termini — muovere agli uomini del partito al quale ho l'onore di appartenere un simile rimprovero per una strage di queste dimensioni. Moro, apparteneva alla democrazia cristiana, Moro è una parte essenziale della storia di questo partito e noi abbiamo più degli altri — o quanto gli altri ma certamente non meno — interesse a che la verità venga accertata, a fare in modo che tutte le responsabilità, ove ve ne siano, emergano, e questo anche e soprattutto come partito al Governo. In definitiva, in relazione ad alcune osservazioni, improprie, che sono state fatte nel corso di questo dibattito, desidero ribadire che, a mio giudizio, le osservazioni fatte dal Governo erano da interpretare come un dovere al quale l'esecutivo doveva far fronte, come un riferimento al quale la Commissione doveva essere richiamata.

Soltanto nella misura in cui i poteri e le responsabilità, i ruoli e le funzioni assegnati dalla Costituzione rispettivamente all'esecutivo ed al legislativo vengono rispettati, animati tutti dalla volontà di far luce sulla vicenda potremo, ciascuno nell'ambito dei suoi poteri, far fronte alla situazione nella maniera più costruttiva e responsabile. In questo spirito dunque il Governo, che non ha mai avuto intenzione di ricorrere ad alcun mezzo per impedire che i lavori fossero portati a con-

clusione in questa sede (mi riferisco alla eventuale richiesta di remissione in Aula, che il Governo non ha mai avuto intenzione di presentare), aderisce alla volontà unanime di tutte le forze politiche e si augura che il confronto possa essere rispettoso, tendente all'accertamento di verità e di responsabilità, se ve ne sono; si augura però anche che questa vicenda non diventi un momento di tensione, che rischierebbe di portarci lontano dalle finalità che vogliamo raggiungere.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto. Prima di procedere a tale votazione desidero dare atto a tutti i colleghi ed ai gruppi parlamentari di aver consentito un esame ed una approvazione al tempo stesso rapidi e meditati di questa importante proposta di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge NATTA ed altri e FRANZANI ed altri, tra loro identiche: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio del deputato Aldo Moro e sul terrorismo in Italia » (136, 200).

Presenti	40
Votanti	38
Astenuti	2
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

In seguito alla approvazione delle proposte di legge nn. 136 e 200, tra loro

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 AGOSTO 1979

identiche, risultano assorbite le proposte di legge Pazzaglia ed altri (138), Costa ed altri (139), Balzamo e Lagorio (224), Pannella ed altri (402) e Longo Pietro ed altri (464).

Hanno preso parte alla votazione:

Alici, Andreoni, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Biondi, Cafiero, Cappel-
li, Carmeno, Caruso, Da Prato, Faenzi, Felisetti, Fracchia, Franchi, Gaspari, Gava, Gualandi, Lattanzio, Lenoci, Ligato, Lodi Faustini Fustini Adriana, Magnani Noya Maria, Mammì, Mastella, Molineri Rosalba, Napoli, Patria, Pecchia Tornati Maria

Augusta, Pirolo, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Tassoni, Tripodi, Vietti Anna Maria, Zolla.

Si sono astenuti:

Aglietta Maria Adelaide, Roccella.

La seduta termina alle 19.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO